

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

INDICE

- Art. 1 Istituzione del registro comunale delle associazioni
- Art. 2 Iscrizione all'albo delle Associazioni
- Art. 3 Rinnovo
- Art. 4 Sostegno economico
- Art. 5 Criteri per la concessione di forme di sostegno
- Art. 6 Modalità per la concessione delle forme di sostegno
- Art. 7 Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno
- Art. 8 Concessioni diverse
- Art. 9 Convenzioni
- Art. 10 Contributi ad altri soggetti
- Art. 11 Modalità di erogazione
- Art. 12 Oneri a carico dei beneficiari

Art. 1 Istituzione dell'Albo delle associazioni

1. Il Comune di Mareno di Piave, in attuazione, dell'art. 45 dello Statuto comunale, istituisce l'Albo delle associazioni, di seguito chiamato "Albo".
2. L'Albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. L'Albo comprende:
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le associazioni di promozione culturale, sociale e sanitario;
 - c) associazioni che operano nel settore dell'ambiente;
 - d) associazioni con finalità ricreative;
 - e) associazioni che operano nel settore delle politiche giovanili;
 - f) le associazioni sportive dilettantistiche;
 - g) associazioni che operano nel settore dell'economia;
 - h) le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo;
4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Attività culturali,
 - b) Combattentistica e d'arma;
 - c) Ricreative;
 - d) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - e) Sociale e sanitaria;
 - f) Sport;
 - g) Ambiente;
 - f) Politiche giovanili;
 - g) Economia;
 - h) Protezione Civile.
5. Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di due aree tematiche, di cui una prioritaria. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.
6. Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire all'Assessore di riferimento le competenze per ogni specifica area tematica.

Art. 2 Iscrizione all'albo delle Associazioni

1. All'Albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi Italiane;
 - essere espressione della comunità locale;

- essere portatrici di un interesse collettivo o svolgere servizi di interesse collettivo nei settori indicati dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci e che garantisca la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune;
- avere sede nel comune di Mareno di Piave oppure essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- dimostrare di svolgere attività sul territorio comunale;

2. Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) i partiti politici, le associazioni o movimenti ad essi collegati;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3. L'iscrizione va richiesta all'Ufficio di Segreteria, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione;

4. Ogni associazione iscritta nell'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati;

5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, dell'attività svolta almeno nell'ultimo anno o dalla data di costituzione se trattasi di nuovo soggetto giuridico;

6. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata;

7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- a) giurisdizionale, nei termini della legge;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica;

Art. 3 Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
2. Non è ammesso il rinnovo tacito;
3. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza, i termini e le modalità per provvedere al rinnovo;

Art. 4 Sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - in autonomia,
 - in collaborazione con il Comune,
 - con il patrocinio del Comune;
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro,
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi,
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune;
4. L'erogazione delle forme di sostegno è proposta dalla Giunta Comunale;
5. I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale, possono essere concessi dal Capo settore competente;
6. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno;

Art. 5 Criteri per la concessione di forme di sostegno

1. La Giunta comunale può proporre la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) attività complessiva dell'associazione:
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
 - coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
- b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale, ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, culturale, solidale-umanitario, ambientale e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;

Art. 6 Modalità per la concessione delle forme di sostegno

1. Le domande devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto.
2. Per le forme di sostegno in natura, che non comportino assunzione di impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
3. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco e/o dall'Assessore di competenza.

Art. 7 Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine indicato nel modulo di domanda;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute.

3. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art. 8 Concessioni diverse

1. Le concessioni in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare le spese relative all'uso del bene mobile o immobile, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali danni cagionati.
3. Per le concessioni di cui al primo comma, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al Responsabile competente:
 - una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
 - se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti in cui all'art.2, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 Convenzioni

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - il personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo e le modalità di erogazione della prestazione;
 - l'entità del rimborso per i costi di gestione e per le spese sostenute documentati;
 - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;

3. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

Art. 10 – Contributi ad altri soggetti

Il presente articolo stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti, Fondazioni, Comitati ed organizzazioni similari pubbliche e private.

La concessione è finalizzata alla tutela e all'incremento di interessi oggettivamente rilevanti per la comunità quali:

- 1) la partecipazione più vasta possibile dei cittadini alle attività proposte;
- 2) lo sviluppo della vita culturale, economica, sociale, sportiva o di altro ambito;
- 3) la dichiarazione da parte dell'ente proponente di non perseguire alcuna finalità di lucro con le attività e manifestazioni proposte per la concessione di contributo.

Sono esclusi in ogni caso i partiti politici, le organizzazioni con finalità politiche e le organizzazioni sindacali.

L'attribuzione di interventi economici può essere altresì disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere a specifiche iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo sociale, morale, culturale, sportivo ed economico, comunque riconducibili alle finalità di cui all'art. 6 dello Statuto Comunale.

Art. 11 – Modalità di erogazione

I contributi di cui all'art. 10 sono finalizzati a sostenere iniziative, manifestazioni o progetti di interesse pubblico.

Possono essere concessi, previa presentazione di domanda nella quale saranno precisati i caratteri dell'iniziativa e i soggetti interessati.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) un programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
- b) un preventivo finanziario (o consuntivo finanziario qualora l'evento si sia già concluso), dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

L'ammissibilità e la misura del contributo straordinario sono determinati dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore di Reparto, previa valutazione, tenuto conto dei seguenti criteri:

- la collaborazione, nello svolgimento dell'iniziativa, con l'Amministrazione Comunale e/o con le associazioni, fondazioni, organizzazioni pubbliche e private del territorio;
- il livello di interesse (locale, intercomunale, provinciale, ecc.) dell'iniziativa proposta a contributo;

- la qualità dell'iniziativa mediante valutazione dell' interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico, turistico e di salvaguardia delle tradizioni locali, assistenziale e sociale, ambientale, educativo e sportivo;
- il coinvolgimento della comunità.

Il contributo potrà essere liquidato in parte (40%) dopo la presentazione e l'accoglimento della domanda e la rimanenza (60%) a conclusione dell'iniziativa.

Nel caso in cui la manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo non dovesse avere luogo l'intera somma eventualmente erogata in sede di acconto dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla data prevista per l'evento salvo casi di forza maggiore.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la produzione di documentazione integrativa ed effettuare ogni opportuno controllo per accertare la veridicità di quanto esposto nella domanda.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o di ridurre l'entità del contributo qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

Art. 12 – Oneri a carico dei beneficiari

I soggetti che ricevono contributi sono tenuti a:

- farli risultare nelle loro scritture contabili;
- pubblicizzarli, fermo restando le disposizioni di legge vigenti nel tempo, in maniera idonea, specie attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione delle iniziative realizzate con il contributo de quo.